



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
SAN MANGO D'AQUINO
Assessorato Cultura e Pubblica Istruzione

San Mango d'Aquino e il
150°
ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA





AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
SAN MANGO D'AQUINO
Assessorato Cultura e Pubblica Istruzione

San Mango d'Aquino e il
150°
ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA

Immagine
"VENERE TRICOLORE"

INDICE

Presentazione del Sindaco	Pag.	4
Presentazione dell'Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione	“	6
Presentazione del Preside dell'Istituto Comprensivo di Nocera T.	“	7
I Martiri del '23 – ricerca storica di Francesco Torchia <i>dal sito sanmangomia.it</i>	“	8
Anche i Sanmanghesi tra i Garibaldini – ricerca storica di Francesco Torchia	“	27
Lapide ai Carbonari – ricerca storica di Arturo Moraca <i>dal sito sanmangomia.it</i>	“	30
Foto lapide Carbonari di Piazza Italia <i>dal sito sanmangomia.it</i>	“	32
La costituzione italiana vigente <i>dal sito della Camera dei Deputati</i>	“	33
Foto ultima pagina della Costituzione originale <i>dal sito sanmangomia.it</i>	“	84
Inno degli Italiani <i>dal sito sanmangomia.it</i>	“	85

Presentazione

Spesso ci dimentichiamo della NAZIONE, e ci dimentichiamo di essere ITALIANI.

L'ITALIA però, è talmente legata a noi che, per esempio, basta guardare la carta d'identità per accorgersi che la prima cosa scritta appena dopo il nome, cognome e data di nascita, è la nostra cittadinanza, in modo da ribadire l'importanza che ha e che deve avere per noi l'appartenenza al gruppo che forma, e che è lo Stato Italiano.

Non dobbiamo sentirci italiani solo quando ci fa comodo, o quando indossiamo una maglia azzurra e gioca la nazionale di calcio, e solo in quell'occasione tiriamo fuori dagli angoli più polverosi della casa le bandiere tricolori per sbandierarle assieme agli altri, ma dobbiamo sentirci ITALIANI ogni giorno.

E dato che la nazione siamo noi, dovremmo anche avere la voglia di conoscere come siamo nati e cresciuti fino al momento in cui ci vediamo adesso, proprio come facciamo con i nostri genitori quando guardiamo assieme le nostre vecchie foto.

Ma chi sono questi genitori a cui riferirci ? Sono coloro che ci hanno preceduto, tutti coloro che hanno voluto lasciare un loro contributo per formare la nazione, coloro che hanno combattuto e sono morti per un ideale: l'Italia. Dobbiamo onorare questi predecessori e rendere loro omaggio, possibilmente sui campi di battaglia dove hanno versato il loro sangue, la dove l'impegno e l'ardore hanno impastato gli animi fino a unirli.

Anche San Mango ha contribuito con i propri figli alle battaglie che hanno portato nell'ottocento all'Unità d'Italia. Tra i Sanmanghesi vi fu un gruppo di Carbonari formatosi agli inizi dell'ottocento, alcuni dei quali furono martiri, ed ai quali, agli inizi del novecento, fu dedicata una lapide che tutt'ora si trova sulla facciata della vecchia sede della casa municipale in Piazza Italia. Vi fu anche un nutrito gruppo di Garibaldini che combatté anche, agli ordini del Generale Stocco, nella battaglia del Volturno del 1860 per la liberazione del Regno delle due Sicilie.

Quest'anno ricorre il 150° dell'Unità d'Italia, e nella ricorrenza in cui gli Italiani rendono finalmente omaggio all'Italia, anche l'Amministrazione comunale di San Mango d'Aquino, ha voluto ricordare questo memorabile evento con l'obiettivo della formazione delle coscienze delle future generazioni, perché è importante riportare alla mente di ciascuno di noi il sacrificio dei nostri padri che con il loro sangue hanno conquistato la libertà e l'unità di un popolo sotto un unico vessillo.

Ciò ci deve però far riflettere il perché ci siano tuttora molte divisioni all'interno dello "stivale", e ci deve vedere impegnati affinché il festeggiamento di questo evento possa essere di spinta per far

comprendere sempre a più persone che siamo figli della stessa terra, e proprio così come i grandi uomini del passato poterci sentire uniti e figli di quest'Italia, quest'Italia che grazie al nostro impegno e a quello delle generazioni future un giorno sarà certamente migliore.

Ed è in questa occasione che l'Amministrazione comunale, che ho l'onore di presiedere, con il fattivo interessamento dell'Assessorre alla Cultura Maurizio Chieffallo, sempre attenta alle esigenze dell'intera popolazione, ma soprattutto a quelle dei nostri giovani che un domani dovranno governarci e prendersi cura di noi, ha voluto donarvi solamente, che poi solamente non è, questo volumetto contenente la Costituzione Italiana, e il testo del "Canto degli Italiani", o Inno Italiano, così che tutti noi, tra la bandiera della nostra squadra del cuore e il poster del nostro cantante preferito, possiamo mettere un pezzo di noi stessi, della nostra anima, del nostro essere ITALIANI, la nostra bandiera. Nel libretto sono stati inseriti alcuni testi che ricordano le gesta dei nostri compaesani che hanno contribuito all'unità della nostra nazione.

Voglio ricordare anche tutti i valorosi militari italiani che tutt'oggi stanno versando il loro sangue sulle terre di altre nazioni, affinché anche quei popoli oppressi dalla tirannia possano respirare un giorno l'aria della libertà e possano anch'essi essere uniti sotto un'unica bandiera di PACE.

E non dimentichiamo mai che dobbiamo essere Uniti per un'Italia Unita.

Viva San Mango d'Aquino

Viva l'Italia!

Il Sindaco

dott. Vincenzo Buoncore

Presentazione

Questa pubblicazione proposta dall'Assessorato alla Cultura, e promossa dall'Amministrazione Comunale, vuole proseguire nel percorso iniziato con la pubblicazione di Domenico Adamo "un poeta e la sua terra" di Armando Orlando, dando continuità alla divulgazione finalizzata alla promozione di quei valori positivi, di sviluppo culturale e di senso civico, che oggi la nostra società sta perdendo.

Assieme alla narrazione di alcuni eventi storici, che testimoniano il coinvolgimento della comunità Sammanghese ai moti carbonari, viene allegata una copia della Carta Costituzionale Italiana.

Il popolo di San Mango, al pari delle varie comunità d'Italia, contribuì tangibilmente alla nascita della Nazione.

L'Amministrazione, nell'intento di far conoscere una pagina di storia importante del nostro paese, in occasione del centocinquantesimo dell'unità d'Italia, con questa iniziativa, vuole ricordare i nostri avi che hanno dato la vita per la conquista della libertà, e nel contempo cercare di tenere vivo il sentimento di unità nazionale e di un maggiore senso di appartenenza dei giovani alla nostra Comunità, affinché possano ricordare, e tramandare, i sentimenti di riconoscenza verso coloro che non hanno esitato a sacrificarsi per darci una vita migliore.

Ringrazio tutti coloro che hanno fatto e fanno della propria cultura dono agli altri e della propria umiltà un valore di vita, poiché la cultura e il sapere non hanno alcun valore se restano racchiusi in uno scrigno.

Ass. alla Cultura

Maurizio Chieffallo

Presentazione

I festeggiamenti per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia offrono l'occasione per consentire a noi tutti di crescere nell'acquisizione dell'identità storica, sia studiando i fatti che contraddistinsero il nostro Risorgimento, sia utilizzando in modo consapevole il patrimonio culturale che insiste sul nostro territorio producendo cultura. Conoscere ed apprezzare i nostri beni locali ci permette di essere parte attiva del patrimonio stesso, nella consapevolezza che esso appartiene ad ogni cittadino e quindi richiede cura e rispetto: ogni azione, della scuola e dell'extra scuola, ci permetterà così di testimoni della memoria della comunità in cui viviamo, per costruire, a partire dalla giovani generazioni, senso di appartenenza e comportamenti fortemente connotati in senso civico.

E' desiderio della Scuola intraprendere e sostenere iniziative, quali la pubblicazione di questo interessante testo, che consentano forme di tutela partecipata, di salvaguardia del bene culturale affinché gli atteggiamenti di indifferenza, o, purtroppo, di incuria, nei confronti dei luoghi e dei documenti del territorio siano via via sostituiti della storia della comunità in cui viviamo.

Ringraziamo, dunque, l'Amministrazione comunale di San mango d'Aquino per aver conferito valore agli oggetti del patrimonio che ci aiutano a ricostruire la storia e l'appartenenza alla comunità locale al fine di assumerne elementi significativi per progettare il futuro.

*Il Preside dell'Istituto
Comprensivo di Nocera Terinese
Prof. Alfredo Saladini*

dal sito www.sanmangomia.it
I Martiri del '23

*Ricerca testo originale: Francesco Torchia
elaborazione: Pasquale Vaccaro*

Negli anni, che precedettero la Rivoluzione francese, anche i piccoli centri "pullulavano di Massoni", come aveva constatato De Medici, inviato in Calabria nel 1790 dal Governo di Napoli.

Si diffuse una forte delusione che fece nascere, anche negli ambienti più ossequienti, un atteggiamento ostile verso la monarchia, e fece colorare di democrazia le idee riformatrici fino ad allora vissute all'ombra della corona. Si cominciò ad avvertire il peso delle grettezze della religione, si discussero i principi politici della Francia rivoluzionaria, si aspirò all'uguaglianza e alla libertà, e naturalmente si affrontarono problemi economici e sociali. Le vicende della Rivoluzione francese determinarono, anche in Calabria, la sospensione delle logge, con il conseguente inasprimento del clima nei confronti dei Massoni e dei componenti dei club giacobini, fino ad arrivare alla feroce reazione del 1799. Nelle emanazioni amministrative e militari sottoprodotto di queste vittorie, si veicolavano allo stesso tempo sia le tesi favorevoli a Bonaparte, sia quelle della sua opposizione repubblicana e liberale.

La diffusione del progetto carbonaro si farà tanto nel seno dei reggimenti d'occupazione che nel seno della pleora di funzionari civili, e si svilupperà in maniera fulminea in tutti gli ambienti nazionalisti italiani, per i quali l'opzione repubblicana forniva l'alternativa politica ideale. Si può dire perciò che, al di fuori degli aspetti massonici del movimento, la sua diffusione sarà ampiamente facilitata dall'espansionismo militare francese, così come da quello della sua potente logistica e amministrazione. La Massoneria, a questo punto, diveniva la mente di una Carboneria che agiva come braccio operativo e riusciva ad entusiasmare i giovani calabresi con le sue idee di patriottismo.

La Carboneria venne introdotta nel Reame di Napoli da Pierre-Joseph Briot(1771-1827). Questo avvocato della Franca-Contea, nato nel 1771, fu un personaggio politico importante. Fu Massone nelle Logge di Bésançon, ma anche Buon Cugino Carbonaro. Impregnato dei valori della Rivoluzione Francese, cominciò la sua carriera da volontario del 1792. La coincidenza fra i movimenti di Briot e la nascita di focolai Carbonari nell'Italia del Sud sembra poter dimostrare la sua incondizionata partecipazione alla diffusione internazionale di un Carbonarismo repubblicano . Un Carbonarismo rivoluzionario ed a priori repubblicano si sviluppò in una maniera a tal punto

fulminea che Briot ne perse il controllo, malgrado la simpatia che la sua persona suscitava fra le popolazioni rurali, delle quali si occupava con bontà e competenza. Nel 1807 è destinato a Cosenza, in Calabria, ed immediatamente un nuovo focolaio Carbonaro si forma. Si costituirono così le prime Vendite carbonare, a partire da Altilia, fra le montagne della presila cosentina, e poi a Cosenza, Tessano, Rogliano, Aprigliano, San Fili, San Pietro Guarano, Paola, San Benedetto Ullano, Pedace, Zumpano, Castelfranco, Celico, Catanzaro, Squillace, Crotone, Monteleone, Mesoraca, Nicastro, Maida, Reggio, Palmi, e Gerace, mentre a Napoli si insediava il governo murattiano, che, con animo protettivo verso la Massoneria, quale rappresentante del ceto elevato intellettuale, cercò di conquistare alla propria causa anche la Carboneria, quale associazione rappresentativa del popolo.

Sotto il dominio napoleonico fu un fiorire di logge, tra cui ricordiamo in particolare: "Allievi di Salomone" a Pizzo, "Alunni di Pitagora" a Paola, "Colonna Venetria" a Stilo, "Costanza Erculea" a Tropea, "Federazione Achea" a Rossano, "Figli del Silenzio" a Belvedere, "Filantropia Ipponese" a Monteleone (oggi Vibo Valentia), "Filantropia Numestrana" a Nicastro, "Giacchino I" a Cosenza, "Monte d'Avete" a Belmonte, "Pitagorici Cratensi" a Cosenza, "Perfetta Armonia" a Reggio Calabria, "Umanità Liberale" a Catanzaro, "Virtù Trionfante" a Bagnara, "Virtù" a Reggio Calabria, "Zaleuco" a Gerace, "Valle della viola" a Mammola, "Scuola di Costumi" a Castrovillari, "Colosimi" ad Oppido Mamertina, "Alunni d'Archimede" a Mongrassano.

Con il ritorno dei Borboni riprese la reazione violenta, ma questo fu anche il periodo dei moti e la borghesia calabrese, dopo essere stata nel '21 sulle barricate con il vibonese Michele Morelli e con Guglielmo Pepe, essere insorta nel '31 a Cosenza, aver sperato nel '44 con i fratelli Bandiera. Una delle prime vendite attiva fu senz'altro quella di Altilia e fu formata ad opera di Gabriele de Gotti, fisico, nativo dello stesso comune ma domiciliato a Cosenza. Nel 1813 il fisico era dignitario della vendita dei Memertini Acherontici dell'ordine di Altilia e fu il chirurgo delle truppe costituzionali, spedite nelle frontiere ed era anche imputato dell'omicidio commesso in persona di Sebastiano Federici di Altilia (alias Capobianco). Il Capobianco fu arrestato a seguito delle delazioni del vicario di Nicastro Raffaele Maria Mileti e di suo fratello. Il Vicario fu ucciso dai carbonari il 6 maggio 1815. I settari in tal modo intesero vendicare il tradimento subito.

Vendite carbonare cominciarono ad avere una certa importanza anche a Nocera, Martirano, Motta S. Lucia e S. Mango d' Aquino. A Gizzeria la guida della vendita era affidata a Bruno Vescio e D. Antonio Miceli. A Serrastretta animatore della vendita era il Dr. Antonio De Fazio. A Nocera esisteva una vendita carbonara composta da numerosi affiliati. A Motta S. Lucia la vendita carbonara aveva il nome di " Enciclopedia" ed il principale animatore fu il medico Pier Paolino Gimigliano. I luoghi nei quali avvenivano le riunioni venivano chiamati in gergo carbonaro:

baracche; gli affiliati venivano chiamati: buoni cugini; le riunioni che si effettuavano tra gli affiliati venivano chiamate: Vendite. I paesi in gergo carbonaro venivano chiamati: foreste.

La vendita di S. Mango fu molto attiva ed impegnata e ad essa erano iscritti: medici, contadini, sacerdoti e benestanti. Il paese partecipò ai moti insurrezionali del 1820. I Sammanghesi alla vigilia del novelunio implorarono la protezione del direttore di Polizia Giampietro, il quale accolse le loro suppliche. La catastrofe politica di luglio 1820 fece cessare de Gattis dalla persecuzione dei suoi nemici, e gli consigliò di ripigliarla a tempo più opportuno. Dopo il ritiro della costituzione nel 1821, cominciò ad imperversare la repressione borbonica, guidata dall'intendente della Calabria Citeriore De Matteis. Esiste un rapporto del giudice istruttore di Nicastro, D. Salvatore Greco fatto in seguito alle istruzioni prese, dal quale si raccoglie, che in settembre 1821 de Gattis cercò di calunniare alcuni degli individui di S. Mango, con farli denunciare, che continuavano a tenere delle unioni segrete, ed a spedire diplomi di carboneria. Denuncia che fu rinvenuta falsa, giacché colle istruzioni suddette si è provato, che nel Comune di S. Mango, dopo l'epoca in cui furono prosciolte le società segrete, *non più siansi fatte simili unioni*, e che la denuncia era opera del de Gattis *per inimicizia, che ha con l'intera comune, e con particolari individui della medesima*. Impadronitosi egli per titolo di compra di diversi fondi appartenenti al Duca di Laurito nel circondario di S.Mango, limitrofo a quello di Martirano, imprese a spogliare gli abitanti dei diritti civili, che vi avevano da secoli esercitato.

Lite aspra perciò si accese fra Sammanghesi e de Gattis. E poiché *i galantuomini di S. Mango unironsi per difendere a proprie spese il Comune abbastanza povero*, quindi nacque in de Gattis l'impegno di distruggerli a qualunque costo ed augurarsi un conclusivo facile trionfo. L'anno 1814 segnò i primi passi di questo accanito e funesto litigio: Invano la giustizia protese i diritti dei Sammanghesi in due giudizi amministrativi. Il loro sterminio, fu consumato.

Nei primi giorni di luglio 1820 il Sindaco D. Francesco Saverio Moraca, ed il Parroco di S.mango d. Giuseppe Antonio Ferrari, che sono due dei condannati, diressero una seconda supplica al direttore della Polizia generale D. Francesco Giampietro, al quali esposero le minacce, che il de Gattis profferiva contro di essi, ed i loro timori di essere calunniati, ed oppressi. La ritorsione del De Gattis contro il popolo di San Mango, non mancò di manifestarsi poco tempo dopo, allorché , sotto la minaccia ed il ricatto, fece sporgere una denuncia a carico dei componenti la vendita di S.Mango accusandoli di preparare una insurrezione contro i Borboni, ad un suo colono di Martirano tale Vincenzo Gatto. L'amicizia che il de Gattis vantava con l'intendente di Cosenza De Matteis e le mire politiche di costui fecero il resto. Dopo breve tempo vennero arrestati 11 cittadini di San

Mango. De Gattis aveva una causa, sebbene iniqua, d'inimicizia contro dei Sanmanghesi. Egli convertì l'inimicizia in odio capitale.

Nelle due Calabrie Ulteriori, più che altrove, attesa la maggiore accessibilità dei caratteri di quei naturali, il colore dei partiti si manifestò più veemente e dannoso. Anzi nella seconda ulteriore Calabria lo spirito del partito fermentò molto più per l'opera di un tal D. Giambattista De Gattis di Martirano, che maestrevolmente lo dirigeva, e lo maneggiava per soddisfare gli interessi propri. Egli era l'uomo favorito dalla natura e dalla fortuna; fervido di mente, ricco di mezzi, pronto di espedienti, costante negli impegni contratti sino al loro pieno adempimento, eccessivamente furbo, di cuore oltremodo perverso, sitibondo di sangue umano, capace di tutte le forme di qual secondo Proteo, nemico capitale e persecutore implacabile dei naturali del limitrofo comune di S.Mango per accanito litigio civile dal 1814, non ancora terminato, sempre garantito da potenti protezioni, carico di reati rimasti per lui sempre impuniti, avente sempre a sua disposizione un gran numero di malvagi, e che ogn'or vantavasi di poter egli solo realizzare l'impossibile. Avidità di impossessarsi delle sostanze altrui, di dominar sopra gli eguali, e di prender esterinatrice vendetta sopra di chiunque alle sue vedute o agli interessi suoi si opponesse, spingeva e regolava le sue azioni. La strada insanguinata dei misfatti era stata da lui spesso battuta, e sempre impunemente. In tempo dell'occupazione militare fu nominato capo di battaglione Legionario, e che incaricato dal Generale Manhes, si pose alla persecuzione del rivoluzionario settario D. Vincenzo Federici di Altilia, che arrestato ebbe una tragica fine. Egli estese l'odio sino a desiderare la distruzione totale dei suoi nemici. Egli la tentò più volte invano e presso la Polizia Generale prima del novelunio, e dopo il novelunio presso le Intendenze di Catanzaro e di Cosenza. Egli per ottenerla indusse Vincenzo Gatto di Falerna a denunciare contestandone esso stesso la dinunzia. Or denunziò e fece dal denunziante Gatto convertito in testimone contestare i suoi detti.

Egli nel fine stesso credendo non sufficiente il solo appoggio di Gatto si scelse altro più forte campione nella persona di Michele Orlando di San Mango, di condizione ferraro, (che era coperto di più reati comuni, e per condanna a quattro anni di prigionia andava fuggiasco. Qual settario col grado di Gran maestro all'epoca del 1820, ed involto nei movimenti rivoluzionari prodotti da Raffaele Poerio la Gran Corte Criminale di Catanzaro aveva contro di lui spedito mandato di arresto. Egli diventò l'istrumento principale delle vendette di De Gattis, ed il cardinale sostegno della istruzione e del giudizio capitale contro i Sanmanghesi. Un governante di Provincia, nella persona di D. Francesco Nicola De Matteis, che deve, che può, che voglia conoscere il vero stato morale dei suoi governati, altra norma sicura non ha, se non quella di essere imparziale per tutti e desideroso ritrovargli tutti gli osservatori esatti della legge.

Seguendo l'opposto sistema egli da Governante si cangia in capo di un partito di una Provincia; da protettore di tutti diventa persecutore di una parte; egli trova tutto giorno colpevoli che realmente non esistono. Da giugno a settembre 1822 si fece sedurre ad inclinare per un partito; anche perché in quell'epoca egli concepì il disegno di acquistare un Ministero. Non potendosi allora mettere in dubbio la grandezza del merito nell'essersi salvato un Regno ed un trono, non gli si sarebbe potuto negare un Ministero. E risentendo lo stimolo dell'ambizione per il sospirato ministero, si determinò a consultare la malignità di de Gattis, il solo che colla tortuosità dei suoi talenti, per la potenza dei suoi mezzi, e per l'impegno di soddisfare le proprie vendette, poteva liberarlo da siffatto labirinto. Un tal D. Raffaele Bilotta, immoralissimo vagabondo, settario, volendosi procacciare un impiego, e consigliatosi con un giudice della Gran Corte Criminale di Catanzaro, presentò all'intendente di quella Provincia Marchese Arena una terribile denuncia di congiura generale delle Calabrie con Salerno e Napoli per l'opera di una nuova setta dei Cavalieri Tebani, si esibì la copia di una di una formula infernale di giuramento; si disse doversi uccidere il re, l'intendente ed il Vescovo. Tutte le ricerche e le cure diedero per risultamento la manifesta impostura. Una seconda dinunzia anonima fu data al Commissario di polizia del di 30 gennaio. Asserivasi scoperta una nuova Setta sotto la denominazione di Campo Europeo: Se ne spacciavano infetti i comuni di Cropani, Taverna, Borgia: Le autorità incaricatene della ricerca non diedero alcun positivo risultamento. Un'altra denuncia fu presentata nei giorni 18 e 20 marzo da Vincenzo Gatto. Colla prima si manifestava la scoperta della nuova setta Dei Cavalieri Europei riformati, da lui fatta sin dal precedente Febbraio; la rivoluzione generale da aver dovuto scoppiare nel giorno 9 o 10 di quel mese di marzo; la sua seguita associazione in tal setta colla intelligenza del General Pastore e di D. Giambattista de Gattis; e gli effetti di tal rivoluzione nella uccisione di tutti i sudditi del Re; Colla seconda ripeté le stesse cose aggiungendovi l'arrivo di una flottiglia Spagnuola in quel mese nelle marine di Monteleone, ed il grado di Presidente della Setta nella persona di d. Cesare Marincola. In maggio dalla Officina della Posta di Catanzaro fu spedito a d. Pietro Raimondi in Cutro ed a D. Giuseppe Folino da Conflenti un proclama senza data, né di tempo né di luogo, senza sottoscrizione, senza indicazione alcuna, menocchè quella della provenienza dal porto di Madrid acchiuso in carta bianca al di dentro. Raimondi e Folino nel ricevere dalla Posta tal plico, conosciutane il contenuto, lo presentarono sollecitamente alle Autorità rispettive: Nulla potette esser liquidato: Non se ne procedé a perizia: Non si versò sulla ricerca dell'autore di questa invenzione, che certamente fu de Gattis. Non vedendo D. Giambattista de Gattis alcun frutto sbucciare dai tanti occulti tentativi, ne immaginò uno, che a senso suo avrebbe dovuto render contento. Ricorrendo nel dì 6 giugno di quell'anno la Festa del Corpus Domini, De Gattis nel precedente 5 diresse per la posta lettere a diversi suoi amici, e fra di essi una al Marchese Spiriti Consigliere dell'Intendenza di Cosenza, nelle quali era acchiuso un cartellino contenente il seguente avviso: Giovedì scoppierà una rivolta: Tutte le autorità saranno

messe in arresto: Si darà l'assalto alle carceri: E tutti gli attaccati al partito del Re fatti morire. Tutte le misure furono prese per allontanare ogni sinistro evento; ma si conobbe all'istante, che la notizia doveva essere falsa ben sapendosi, che quella Provincia tanto attaccata al buon ordine ed alla tranquillità, non sarebbe mai stata capace di ordire cospirazioni e rivolte. Nei primi di giugno De Matteis spedì in Napoli tale Rossi con direzione a D. Giuseppe Iena per denunciare alla Polizia la rivoluzione delle Calabrie; ma il Rossi lungi dall'adempire all'oggetto di sua spedizione ne aveva adempiuto un altro in opposto senso; e che ritornato nelle Calabrie, e saputo da de Matteis di non aver egli eseguita la missione, fu per vendetta arrestato per 15 giorni. Dopo la scarcerazione, il Rossi in seguito fu nuovamente chiamato innanzi a de Matteis, e quivi a forza di minacce e di tormenti gli si fece scrivere per sei giorni una lunga dichiarazione sulla rivoluzione delle Calabrie. Nel dì 10 giugno fu inteso de Gattis dal commissario di Polizia Spadea: Egli confessò di essere stato scritto da lui in carattere forzato il cartellino in questione, e di avere ricevuto le notizie in esso espresse da un individuo noto al General pastore ed all'Intendente Arena, il quale colla loro intelligenza essendosi introdotto nella società segreta dei Cavalieri Europei riformati le aveva acquistate, e gliele aveva partecipate. Nel giorno 28 giugno del Matteis scrisse al Ministro di Polizia di non essersi ingannato quando avea reputata per architettata e falsa la denunzia di De Gattis, Ed il ministro rispondendogli nel dì 3 luglio gl'insinuò di badar sulla condotta di coloro, che sotto il manto di attaccamento al Governo voleano spargere allarmi per fomentar le discordie civili. Michele Orlando e Raimondo la Rosa profughi per i fatti di Poerio, accompagnati da Lorenzo Spinelli, garzone di La Rosa, tutti e tre armati di fucili, la notte successiva del 30 giugno 1822, si erano portati a dormire in Tessano nella casa di quell'Economo Curato D. Giovanni Carelli. In sul sorgente il dì 1° luglio una pattuglia di civici comandata dal Capo-Civico Luigi Misciaci per incarico del supplente Regio Giudice Albi di Depignano li assalì in quella medesima casa: Accortisine i profughi ruppero il pavimento di una camera, e gettatisi nel sottoposto basso si salvarono con la fuga per certi seminati di grani. Vi fu tra essi ed i civici uno scambio di poche inutili fucilate. Martedì la sera giunse Michele Orlando in S. Mango, lasciando i due compagni nascosti in un romitaggio detto la Buda due miglia distante da Martirano, ed in tenimento di S. Mango. Fu il regio giudice del circondario a farli arrestare; ma allorché seguì la perlustrazione del luogo non più si videro. Si seppe però, che nella notte del 2, e del giorno 3 ebbero il mangiare da S. Mango in abbondanza, e che la sera a mercoledì 2 luglio a due ore di notte lasciarono il romitaggio, e si recarono in S. Mango. Colà si trattennero a tutto il dì 11, quando partiti ad un'ora di notte per altri luoghi. Lo stesso de Matteis nel giorno 8 del mese di luglio fece del descritto fatto di Tessano un allarmante rapporto al Governo: In un affare, per se stesso inetto, istruito egli da De Gattis osservò lo scoppio di una cospirazione ordita fra gli altri da quelli di Sammango. Il ministro di polizia in data del 13 di quel mese rispose a De Matteis, che attendeva il corrispondente processo.

Si combinano i rispettivi interessi. De Matteis si persuade, ed esulta nel vedersi abilitato a riprendere l'abbandonato impegno di dimostrare la effettiva esistenza della nuova Setta e della generale cospirazione nelle Calabrie. Del pari n'esulta De Gattis (che manteneva a sue spese una squadra di 10 uomini a sua scelta), perché vede presentarglisi finalmente una occasione favorevole onde appagare l'odio suo e la sua vendetta contro dei Sanmanghesi con la dimostrazione della nuova setta e della Cospirazione generale delle Calabrie. Messo in movimento il torbido spirito di De Gattis, e vedendo aperta una strada alle sue vendette contro dei Sanmanghesi presentatosi al giudice Greco di Nicastro, e prendendo la simultanea veste di denunziante e di testimone nel di del detto mese di luglio dichiarò la verità della rivoluzione architettata per il giorno del Corpus Domini, e la esistenza di una cospirazione permanente delle Calabrie. In prima prova indicò l'individuo ignoto; ed in prova della seconda addusse i fatti di Tessano. Stretto de Gattis a scoprire l'individuo che gli aveva svelato la congiura del Corpus Domini, lo manifestò il 31 luglio con sua lettera al commissario di polizia nella persona di Vincenzo Gatto. Nel di 23 agosto l'Intendente Arena, ed il Commissario di Polizia Spadea Pandolfo sentirono con la qualità di testimone Vincenzo Gatto: Costui ch'era un settario, intimo amico di De Gattis, suo dipendente, ed al medesimo subornato in ogni affare, dietro le corrispondenti interrogazioni ricevute dichiarò, che colla intelligenza di De Gattis, e del General Maresciallo Pastore introdottosi nel precedente gennaio fra le illecite unioni aveva conosciuto la novella Setta del Patrioti Europei riformati; che partecipò tale scoperta al General Maresciallo Pastore manifestandogli ancora il desiderio di ucciderlo; che per tale occasione seppe nel di 3 giugno la rivoluzione da scoppiare nel di 6 sopra tutte le Calabrie; e che i tre sorpresi in Tessano erano destinati a concertare e fissare il giorno della rivolta, giacché per non essere arrivata l'armata in mare di Reggio non aveva potuto eseguirsi la rivoluzione del 6 giugno: Manifestò, infine i capi della Setta di ciascun paese, e tra essi D. Benedetto La Costa di Cetraro, e D. Giuseppeantonio Muraca in Sanmango. Su i principi di settembre si trovava De Matteis nel casino di Ferrari, distante tre miglia da Cosenza per riaversi dalla sua convalescenza; e con lui erano il medico suo D. Gabriele De Gotti, Carbonaro graduato, indultato per omicidio, complice nella rivoluzione del 1820, e suo confidentissimo. Quivi si condusse D. Giovambattista De Gattis, ed in lungo abboccamento avuto con De Matteis fu convenuta la presentazione di Michele Orlando, che si sarebbe ad esso De Matteis diretto dal De Gattis. In esecuzione di tale piano De Gattis per mezzo di Gesualdo Notarianni, fratello del suo domestico Giuseppe Notarianni mandò a chiamare Michele Orlando: Questi si portò subito e nascostamente in casa di De Gattis: Costui adoperando or in nome di De Matteis le promesse di libertà e d'impiego, or in nome suo la promessa di ducati 200 e le minacce di morte immediata, riuscì a persuadere Orlando a presentarsi a de Matteis per dichiarargli diverse cose, e fra l'altro, che in Sanmango vi era una nuova Setta; e che i Sanmanghesi suoi nemici, i quali poi furono arrestati e giudicati, vi appartenevano: Egli si spinse sino a dire ed

imporre ad Orlando, che dovesse le indicate cose manifestare, quantunque vere non fossero; poiché doveva egli assolutamente vendicarsi dei suoi nemici: Orlando accettò l'impresa: De Gattis corse ad informare De Matteis, e subito partì. Ed effettivamente Orlando sorretto da De Gattis si presentò il di 10 di quel mese di settembre a De Matteis. Era Michele Orlando un dipendente di De Gattis perché figlio del suo colono Tommaso Orlando il quale con tutta la sua famiglia da quell'epoca acquistò la grazia di De Gattis, che aveva perduto per precedenti controversie civili. Michele Orlando andava fuggiasco da lungo tempo come perseguitato tanto in provincia di Catanzaro qual condannato a 4 anni di prigionia per reato comune, per i fatti di Poerio. E come antico carbonaro graduato; quanto nella provincia di Cosenza per l'affare di Tessano: Egli era di S.Mango e di condizione ferraio, né doveva mancare di naturale abilità: Fu egli prescelto perciò alla grande opera di denunciare la esistenza della novella setta dei Cavalieri europei Riformati, la cospirazione generale delle tre Calabrie, e l'associazione dei Sanmanghesi nell'uno e nell'altro misfatto. Ma siccome l'uomo scelto andava fuggiasco per reati e per condanne, così conveniva innanzi di ogni altro passo assicurarlo da qualunque persecuzione giudiziaria, animarlo con promesse d'impieghi, e trasformarlo in testimone integro e puro mediante un atto quasi legislativo. E tosto de Matteis ordinò d'innanzi a se Michele Orlando; gli promise un impiego; gli tolse di autorità propria la veste di imputato, di reo; di condannato. Gli applicò con una ordinanza senza data la veste di testimone puro. Chiusi per tre giorni nel casino Ferrari De Matteis, Orlando, De Gotti, e d'Agnese e tenutesi nel tal tempo continue conferenze fra tutti e quattro, si indusse finalmente Orlando a promettere quanto da De Matteis e da De Gattis si desiderava. Nel di del 13 di settembre chiamò il Commissario di polizia D. Giovambattista Chiarini, e lo costrinse suo malgrado a distendere la prima dichiarazione di Orlando su di un foglio contenente moltissime domande da farsi ad Orlando, e già scritto di carattere di De Gotti. Durante siffatta operazione De Gotti assisteva Orlando, lo incoraggiava, gli rammentava le risposte che dar si doveva, andava e veniva continuamente da De Matteis assicurandolo che tutto andava bene.

Tutto fu eseguito. Orlando però in quel riscontro non adempì pienamente a quanto aveva promesso; poiché ebbe ribrezzo di comprendere nella Setta e nella Cospirazione i Sanmanghesi suoi connazionali: Per altro vi adempì colle successive sue dichiarazioni dietro le novelle insistenze praticategli da De Gattis. Interrogato sulla partecipazione dei Sanmanghesi alla nuova setta rispose così: “ posso assicurare, che in S.Mango non vi sono individui appartenenti alla nuova setta: Che anzi avendo io un giorno fattane sollecitazione al Parroco D. Giuseppe Ferrari n'ebbi in risposta: Michele, non è possibile di parlare d'installazione di una nuova Setta in S.Mango, perché sono tutti traditori, e poi abbiamo vicino D. Giovambattista De Gattis di Martirano, il quale avendo una lite con la Comune va cercando per suoi fini lo sterminio di tre o quattro famiglie di qui, e guai se

arrivasse a scoprire qualche cosa di questo. De Mattesi fu sollecito di scrivere lettera a De Gattis partecipandogli, che Orlando non aveva adempito a quanto aveva promesso, del che De Gattis si dolse fortemente con sua moglie. Nel di 15 dello stesso settembre de Matteis riferì al Governo la presentazione di Orlando a lui, la dichiarazione raccoltane, ed il salvacondotto da lui accordatogli. E successivamente nel di 20 del mese stesso compiendosi con se medesimo delle scoperte cose per una parte, e d'altra parte dispiacendosi delle cose da Orlando occultate (che certamente erano quelle relative a Sammango desiderate da de Gattis) diresse al Ministro della polizia un allarmissimo rapporto sulla nuova setta e sulla Cospirazione generale, comprensiva delle tre Calabrie, di Salerno, e di Napoli. Nel di 26 del mese di settembre Orlando fece una quarta dichiarazione innanzi allo stesso giudice Greco nominando per la prima volta i Sanmanghesi al numero di 6 come appartenenti alla nuova setta. Successe il mese di Ottobre: Orlando scarcerato si vide nel casino Ferrari in continue e segrete conferenze con De Gattis e con De Matteis: Anzi fu veduto De Gattis somministrare quivi delle monete di argento ad Orlando; siccome fu veduto condurre tre o quattro muli carichi di robe per de Matteis. Fu dietro quelle segrete conferenze, che Orlando il 21 di quello stesso ottobre, fece innanzi a De Matteis la sua quinta dichiarazione. E' questa la più ferale dichiarazione di Orlando nella quale fu attribuito alla nuova setta il proponimento di distruggere tutte le monarchie, e di sterminare le Famiglie Regnanti di Europa, e se ne manifestarono i componenti ed i capi, fra quali si nominarono D. Benedetto La Costa di Cetraro, ed 11 suoi compaesani di Sanmango, che erano i nemici capitali diretti di De Gattis. De Matteis vedendo già appagati i comuni desideri suoi e di De Gattis con suo foglio del giorno stesso 21 di ottobre lo investì di ogni potere anche in affari di alta Polizia, e gli accordò la piena facoltà di armare gente a piacere suo. E proseguendo nel suo bollore del suo spirito l'iniqua intrapresa scrisse nel di 8 novembre il più tremendo rapporto a Ministro di Polizia: egli scrisse, che già si era acquistato un complesso di prove sufficienti non solo al criterio morale dei Giudici, ma alla loro piena convinzione morale. Che parlando egli chiaro com'era suo costume, se per ciò fosse stato meno vegliante, la rivolta sarebbe scoppiata a colpo sicuro. Il ministro di Polizia nel di 13 dello stesso mese approvò le operazioni di De Matteis, giacché al dir di costui sufficienti prove si erano acquistate; Gli inculcò l'arresto dei capi: Lo avvertì a badare sopra tutto di usare la maggior circospezione su di coloro, cui se ne affidasse l'esecuzione, e di esser ben cauto, onde la misura repressiva non cadesse su di soggetti che non la meritassero, e per i quali vi fosse manifesta scarsezza di prove. Nulla curando De Matteis gli avvertimenti Ministeriali commise allo stesso De Gattis nel di 18 novembre l'arresto degli undici Sanmanghesi suoi nemici. De Gattis nel di 24 novembre eseguì l'arresto degli undici Sanmanghesi, che vivean tranquilli nei domicili di loro, e pieno di giubilo per la ottenuta vendetta gli menò ben legati in Cosenza: Giunti appena in quel carcere i Sanmanghesi, condottivi da De Gattis, imploraron la di lui pietà dicendogli ripetute volte:"

Prenditi la roba, chiama un notaio all'oggetto essendo noi pronti a rinunziarvi, e restituiscici alle nostre famiglie". Ma De Gattis dispreggiò le voci dolenti dei suoi nemici già umiliati e vinti. Nel di 20 dicembre il Sindaco di San Mango rassegnò al Governo l'intrigo e la persecuzione di De Gattis contro quei galantuomini. Altronde il Ministro di Polizia poco tranquillo e palpitando sempre sugli affari di Calabria scrisse di proprio moto a De Matteis nel di 21 di detto mese di dicembre, che pendendo tuttavia la causa civile tra le Gattis ed i Sammanghesi, e conservandosi perciò dell'odio dal primo contro gli ultimi, si vedeva nel dovere di richiamar la di lui scrupolosa attenzione ad essere ben cauto in adoperarsi del Gattis. Gli scrisse ancora che non godendo De Gattis buona opinione nella Provincia di Catanzaro dovesse perciò essere sempre più cauto esso de Matteis in un affare così geloso, ricercando sempre la verità, onde non darsi luogo a spirito di parte. Nel giorno stesso 21 dicembre la Corte di Catanzaro a requisitoria di d'Alessandro confermò lo stato di arresto contro Michele Orlando per le sue gravi reità in materia di Stato, nonché spedì mandato di arresto contro al di lui fratello Gianmaria Orlando, e contro di Antonio Tucci per le medesime reità. Il Ministro di Polizia tenendo egli sempre rivolto il suo sguardo agli affari delle Calabrie, sui cui rapporti non si sentiva interamente tranquillo, avvertì de Matteis nel di 1° gennaio a procurar sempre più, che il processo relativo agli affari dei Settari, che stavasi formando, fosse corredato di prove basate ed inconcusse. Dietro di ciò nel di 4 del mese stesso lo stesso Ministro scrisse cinque uffizi, due di Pastore, due di de Matteis, ed uno del generale Barone Frimont. Il Generale Frimont rispose che andava subito a spedire nelle Calabrie una colonna mobile sotto la guida del Tenente Colonnello Barone Wober, uomo sodo, che univa ad una tranquilla moderazione il genio di vedere e giudicare le cose con imparzialità, e senza esagerazione. Intanto De Matteis e de Gattis conoscendo che coi soli Orlando e Gatto non poteva presentarsi un processo completo, né poteva conseguirsi l'intento della distruzione dei Sammanghesi, pensarono di acquistare una nuova prova più estesa e più solida per sostenere la esistenza della nuova Setta e la effettiva cospirazione: Di tanto si compromise De Gattis, e vi riuscì somministrando all'uopo molti altri testimoni, taluni sedotti per amicizia con lui o per dipendenza da lui, taluni procurati con doni e con promesse di impieghi, assicurando gli uni e gli altri di non essere per soffrire alcun danno. Condottisi essi spontaneamente innanzi a De Matteis, molti si dichiararono correi del doppio misfatto, molti se ne dichiararono semplici intelligenti, gli uni e gli altri però caricando quei che volevano distruggere. Il giorno 24 gennaio De Matteis scrisse al Governo di aver acquistate prove superflue al bisogno per Tessano e S. Mango, e di essere inutile su questo particolare proposito di farne investigazioni ulteriori. Vegliante intanto arrivato in Cosenza trovò Orlando nella casa di De Matteis conferendo sempre con costui in tutta confidenza, e trattando quivi da familiare, mentre pubblicamente dicevasi di essere l'Orlando un impostore sedotto da Ge Gattis a deporre il falso, e quotidianamente delle nuove menzogne, secondochè si espresse nella pubblica discussione il Commissario Vegliante. Nel

di 19 febbraio de Matteis abbandonò la sede di Cosenza, dove sin da settembre aveva aperto la ferale istruzione sulla supposta cospirazione generale, e si condusse a continuarla in Rogliano, dove si trattenne sino al 10 del successivo marzo, quando fece ritorno in Cosenza per completarla. In Rogliano egli condusse seco il suo medico D. Gabriele De Gotti, D. Salvatore Guerra di costui nipote, dignitario della Carboneria, ed immoralissimo uomo, per cancelliere assunto, ed il suo segretario particolare D. Raffaele D'Agnese. Egli fu accolto nel palazzo dei Signori Morelli, famiglia conosciuta e stimata da tutti per le sue vere virtù: La Signora De Gemmis, allora moglie e madre, faceasi ugualmente ammirare per l'ospitalità, e per l'umanità. Arrivato nelle Calabrie con forte colonna di Tedeschi il Tenente Colonnello Barone Wober, eccellente militare, e vero filosofo, mentre credeva di dover combattere con ribelli e reprimere una rivoluzione generale, si trovò nella dolorosa circostanza di versare piuttosto le proprie lacrime, che il sangue altrui. Lettera di Wober del 3/3/1823: Non vi è una sola voce a Cosenza, e nei contorni, nobili, cittadini, sacerdoti, impiegati alti e bassi sono occupati a raccontare quei fatti, ed io rendo presentemente a V.E. l'eco della voce del popolo. Vecchi, donne, ragazzi, sono ritenuti ostaggi per loro parenti fuggiaschi, sono duramente maltrattati, e battuti senza alcun riguardo; dalle bastonate sulla pianta dei piedi non sono rare come si dice. I torchi dei pollici si applicano in una maniera diabolica. Un pollice ed un gran dito del piede vengono messi assieme sotto il torchio, e l'uomo rannicchiato in tal modo è spinto avanti con un calcio, al quale gioco le guardie di corpo del Rappresentante ed i ministri di giustizia si divertono assai. Degli atti di disperazione individuale sono inevitabili. Delle famiglie intere emigrano da Rogliano, Marzi, Conflenti, Martirano, Altilia e S.Mango, nei quali luoghi l'inquisizione dell'intendente è la più attiva, per sfuggire alla ignomia ed ai martiri della tortura. Gli sfortunati fuggiaschi si trovano nelle montagne esposti alle intemperie, alla miseria, alla fame, alla persecuzione, ed al tradimento. Nel giorno 8 marzo de Matteis (è questo il punto il più interessante della presente causa) scorgendo, che già si era avvicinato il giudizio della Commissione Militare, e che potea sovrastare qualche disgrazia a coloro, che per colpirla di morte le vittime disegnate erano stati a lui presentati da De Gattis, e ch'egli aveva inteso col carattere di testimoni, mentre si eran confessati correi della Setta e della Cospirazione, propose di non doversi quelli arrestare, e di doversi anzi contemplare dal Governo. Fra le altre ragioni egli addusse, che si sarebbe infranta la buona fede nell'arrestare individui chiamati colla divisa di testimoni. De Matteis dubitando di poterli venire meno Michele Orlando, ad onta del confidenziale trattamento usatogli, gli fece nel di 10 dello stesso marzo sottoscrivere dinanzi a se una settima dichiarazione più dettagliata, e complessiva di nuove scoperte personali: Anzi per assicurarsene pienamente lo fece nel di 11, imprigionare, e dalle prigioni fu menato pur Orlando. Lo stesso praticò de Matteis con tutti gli altri confessi intesi come testimoni, ch'erano in provincia di Cosenza, per timore che non si presentassero in dibattimento; mentre per coloro che si trovavano nella Provincia di Catanzaro

furon colà prese le stesse misure. Sevizie praticate da settembre 1822. Giuseppeantonio Muraca di San Mango, uno dei principali nemici di de Gattis, fu d'ordine di de Matteis rinchiuso solo in un locale del carcere di Cosenza: Niuno poteva avervi l'ingresso, né parlargli. In un giorno fu ivi trovato morto senza soccorso, senza assistenza, senza sacramenti: l'ingenero né attribuì la morte ad un apoplezia. Francesco Costanzo di S.Mango chiamato per testimone innanzi a De Matteis vi andò col cognato Gennaro Ianni, il quale aveva ottenuta una commendatizia a De Gotti, con cui gli si comunicava di essere stato l'esibitore bene informato del come dovesse innanzi a De Matteis condursi, e nel tempo stesso si pregava de Gotti di rinfrescargli la memoria ad a passare di tutto notizia a De Matteis. Costanzo però non volle sottoscrivere la dichiarazione che De Gotti aveva già stilato di proprio pugno. Se né dispiacque de Gotti e lo accusò a De Matteis. Allora De Matteis che aveva già innanzi a se Costanzo, con terribile aspetto gli ordinò di manifestare le persone solite a visitare la casa di Muraca, e le segrete unioni che quivi tenute: Costanzo rispose negativamente, ne poteva tenervisi, stando a letto il Muraca con la podagra: De Matteis allora bestemmiando ereticamente gl'impose di sottoscrivere la dichiarazione scritta da De Gotti, o altrimenti lo avrebbe assoggettato ad aspri castighi: Costanzo si negò coraggiosamente: Pieno di furore De Matteis chiamò il capo degli armigeri e comandò loro di menare Costanzo nel basso a piano terreno nel di dentro di quel palazzo, luogo da lui destinato a tormentar la gente e di trattarlo con particolarità. Tanto bastò, perché quelli uomini feroci condottolo al basso gli ligassero i due pollici delle mani con cordella incerata, e con tanta crudeltà, che internata la cordella sino alle ossa Costanzo mandò fuori lamenti di grida, e svenne di dolore= Udì le sue dolenti voci de Matteis, che abitava nel primo appartamento, ma non ne fu tocco: Le udì la Signora Morelli padrone di casa, se ne commosse, ed entrata nella stanza di de Matteis né esternò con lui alte doglianze: De Matteis ordinò in quel momento di sciogliersi Costanzo, e condottosi alla sua presenza: Costanzo fu fermo a non dire ciocchè assolutamente ignorava: De Matteis lo fece restringere nel Corpo di guardia, e nel seguente giorno ordinò di spedirsi nel criminale carcere di Cosenza. Ciò sentendo Costanzo, e prevedendo i suoli malori, sottoscrisse la dichiarazione offertagli, e fu messo in libertà. Gennaro Ianni, interrogato sulla nuova setta in S. Mango avendo risposto negativamente fu mandato in arresto. Ricondotto il domani innanzi a de Matteis, il quale pretese che assolutamente dichiarasse le cose dettagli, ancorchè ignorate da lui, minacciato, ed atterrito meno dalla minacce che dal timore di poter soffrire le stesse crudeltà usate al suo cognato Costanzo, sottoscrisse la dichiarazione presentatogli, e fu licenziato. d. Gaspare Sacco fu interrogato sulla nuova setta in Sammango: negativo alle interrogazioni fattegli non potè esserlo alle minacce, alle percosse usategli, e ad un colpo tiratogli col ginocchio sui genitali da Guerra, che lo fece rimanere per qualche tempo svenuto. Tra questi tormenti, e tra il terrore concepito al sentire gli urli ed i lamenti di Costanzo fece la dichiarazione prescrittagli, che conteneva fatti non veri. Antonio Chieffallo di Sanmango fu anche chiamato qual

testimone innanzi a de Matteis: Egli vi si condusse, ma fu interrogato da Guerra, mentre de Matteis entrava ed usciva: Dimandato sulla nuova Setta di S. Mango, e sulle unioni settarie in casa di quel D. Giuseppeantonio Muraca, rispose di non essere vere né l'una né l'altre: minacciato dopo molte ore di arresto di aspri castighi al momento stesso, che sentiva gli urli ed i lamenti di Costanzo nel basso di quel palazzo, sol perché era stato negativo, ed atterrito dal pensiero di potergli lo stesso accadere, fece sentire a Guerra, che per liberarsi da ogni guaio intendeva soscrivere la dichiarazione nel modo come trovavasi distesa: Ciò eseguitosi, fu licenziato. Bruno Moraca di San Mango fu similmente chiamato in qualità di testimone da De Matteis: Giunto alla sua presenza vi trovò ancora de Gotti e Guerra: Dimandato sulla nuova Setta di Sanmango rispose negativamente: Allora De Gotti lo fece menar nelle prigioni, donde richiamato nel di seguente De Gotti e Guerra, incominciarono a minacciarlo, e de Matteis ad atterrirlo con rimproveri e minacce di farlo morire in carcere. In quell'istante vide egli avvicinarsi a lui taluni armigeri chiamati da de Matteis, i quali ebbero l'ardire di afferrarlo pei calzoni in modo da fargli supporre, che qualche grave sevizia volesse recarsi ai suoi genitali, com'erasi detto di essersi precedentemente in persona di altri praticato: Dietro un tal concepito timore, ed atterrito dalla sevizie da Costanzo sofferte, sottoscrisse la dichiarazione già distesa da Guerra, e fu licenziato. D Francesco Monaco di Depignano, quindi giustiziato, soffrì il collare e la catena di ferro, nonché i ceppi perpetui sino a che subì la morte: Gli strumenti tormentosi furono adoperati nella di lui persona d'ordine di de Matteis con tanta crudeltà, che si immedesimarono con la carne: Il suo corpo divenne una piaga, e nido di insetti e di vermini. La moglie infelice D. Maraintonia Barberio informata dello stato lacrimevole di suo marito volò in di lui soccorso con delle pezze e degli sfilacci per medicarne le piaghe marciose ed insanguinate, così eseguì coll'aiuto del custode Cozzetti: Quindi si diresse a de Matteis per ottenerne un più umano trattamento al di lei marito: Ma quegli gli impose di mandargli la supplica per mezzo della di lei figlia di 16 anni: L'onesta moglie, ritornò scandalizzata alla sua patria preferendo la custodia dell'onore di sua figlia al sollievo del marito, già vittima degli intrighi del Giudice supplente Albi Vi furono dei testimoni sedotti, subornati con doni e con promesse d'impieghi, e spediti da de Gattis da de Matteis. Costoro assicurarono il doppio reato della Setta e della Cospirazione, e ne indicarono i rei, tra i quali con ispezionalità individuarono i Samanghesi nemici di de Gattis: Essi sono al numero di 11, e si appellano: Tommaso Mendicino Sacerdote, Francesco Guercio, Ferdinando Manfredi, Pietrantonio Manfredi di Bruno, altro Manfredi del fu Pasquale, Rosario Mastroianni Sacerdote, Mario d'Agostino, Pasquale Villella Sacerdote, Gianmaria Orlando fratello di Michele, e Rosa Orlando sorella dello stesso Michele, tutti di San Mango. Al Sacerdote d. Tommaso Mendicino promise di farlo eleggere Parroco di Amantea; Al Sacerdote d. Rosario Mastroianni promise di farlo destinare Economo in Martirano; A Francesco Guercio diede sette tomoli di cereali; A Bruno Manfredi ed al di lui figlio Pietrantonio diede in fitto le sue migliori terre

della foresta; e promise all'ultimo di farlo nominare Capocivico; A Ferdinando Manfredi diede ducati quattordici; All'altro Manfredi figlio del fu Pasquale rilasciò li ducati quattordici di cui era debitore; Al Sacerdote D. Pasquale Vilella, ed a Mario d'Agostino diede carlini trenta e quattro tomoli di cereali; Sotto giuramento il Notarianni riferiva che il De Gattis ripeteva spesso: IO per Gesù Cristo con un quarto di castagne faccio dir quello che voglio da testimoni contra pure s. Tommaso protettore di Sanmango. In altra occasione parlando del vescovo di Nicastro disse pure il De Gattis: Il vescovo non mi sa, ne mi conosce, che chi se la prende con me, lo faccio andare sullo sgabello dei rei, come ho fatto coi Sanmanghesi. Nel di 16 marzo 1823 venne emanato apposito ordine del giorno con la convocazione della commissione Militare per il giorno seguente 17. Mentre la Commissioni Militare doveva tenersi in Catanzaro, si fecero venire da Monteleone e dalla Mongiana i cannoni che servivano a circondare il locale della Commissione, ed a spaventare gli accusati, i testimoni i difensori. Nel tempo stesso furono allontanati da Catanzaro tutti i parenti dei giudicabili che colà si trovavano, e tradotti in paesi distanti circa 30 e 40 miglia, facendosi in tal modo presentire ai giudicabili la vicina e sicura morte. Si aprì la pubblica discussione il giorno 2° di marzo Si apre la scena con la udizione di Michele Orlando; Si legge la dichiarazione di Vincenzo Gatto come testimone mentre era un reo confesso, non dato in nota, non citato, fuggiasco per gravi imputazioni, non dichiarato neppur necessario. Tace l'uom di legge Di 98 testimoni intesi nella pubblica discussione le dichiarazioni per 62 furono ricevute senza giuramento; ed appena per 36 di aver giurato. Sentonsi voci di testimoni, che facean conoscere di volere ritrattare le loro dichiarazioni violentate ed offese.

L'uom di legge D'alessandro ne fa partecipazione a Pastore: Un ordine gli chiama subito alla presenza di Pastore e di d'Alessandro. Lor si minaccia la fucilazione, se ordissero disdirsi. Il terrore dovet'esser molto efficace, perché i testimoni in gran parte erano stati spediti legati alla Commissione, onde non si fossero allontanati dal dibattimento al dir dello stesso De Matteis, e tutti eran tenuti arrestati in quel luogo L'art. 345 dello Statuto penale concede ai difensori la facoltà di comunicare agli accusati dopo il termine di difesa: Anche questa comunicazione libera fu proibita per chi da un momento all'altro doveva passare a nuova vita: In due porte sotterranee stavano gli accusati ed i difensori: un muro li divideva, e nel muro divisorio era una porta, nella cui parte superiore era stato tagliato un finestrino da far passare la voce: ma la porta era guardata da due sentinelle, e gli avvocati eran sempre assistiti dall'Uom di legge, che tacendo approvava il crudele divieto di quest'ultimo sollievo. Il testimone Vincenzo Cimino di Catanzaro essendosi nel dibattimento ritrattato fu mandato in esperimento; non fu richiamato più; si chiuse il dibattimento, e si condannò senza più pensarsi al testimone. Molti altri testimoni come Francesco Russo, Filippo Buonocore, Bruno Moraca, D. Gaspare Sacco, volendo ritrattare e manifestare le sofferte sevizie,

nel fu al primo spaventato e minacciato di ferro; al secondo fu vietata la parola; il terzo fu redarguito di mendacio dal d'Alessandro dicendo di non essere De Matteis e Guerra capaci di tanto; al quarto fu imposto di tacere e di andar via. Conveniva per ciò, che l'Uom di legge non si opponesse. De Gattis mischiato fra i testimoni nella sala della Commissione avvertiva e ricordava loro ciocchè dovevano deporre; e specialmente non si movea dall'orecchio di Michele Orlando. Il Relatore, alzando la voce, domandò che si licenziassero li 33 testimoni rimanenti perché il loro esame non avrebbe portato maggior lume nella causa. Ed il d'Alessandro insistito dalla moglie di Monaco per la udizione dei testimoni a difesa rispose senza pietà, che non vi era bisogno.

Finito di parlare gli avvocati, si passò in quella notte alla condanna senza sentirsi neppure il rimorso di essersi vietato di parlare ai testimoni della difesa. Averte, domine, faciem tuam a peccatis nostris. Seguiamo il racconto storico della ferale sentenza: Abbattuto il fazionario regime della Costituzione, i settari di Catanzaro, paurosi della coscienza della colpa che vi avevano commessi, si diedero alla fuga. Che vi volle una amnistia, la quale si vede di essere stata quella del 30 maggio di quell'anno, per assicurarsi, e rientrarono in famiglia. Che non vi rientrò mai Poerio; il latte del libertinaggio pareva, che ridondasse dal suo cuore, e non poteva affatto ritrovare contento, se non nella rivolta. Che il tentativo non andò a buon fine. Che i perversi settari in nulla miglioravano però le idee loro, per ripristinarsi tranquilli. Che riforma quindi li venne in mente per soddisfare al disegno, la fecero, convertendo la Carboneria su cennata in una Società di altro conio, e ad essa diedero nome di Setta dei Cavalieri Tebani, ossia cavalieri Europei riformati. In dicembre 1821 Monaco scelse per sua residenza Sanmango; sotto pretesto di un credito Monaco si fissa nella Casa di D. Antonio Angotti; Monaco aumenta la setta. Angotti, Sposato, Muraca, Ferrari ed i cinque Berardelli, tutti di San Mango fan parte della nuova setta: Se ne credea partecipe ancora il vecchio medico D. Francesco Saverio Muraca; ma una coartata lo ha provato in Nicastro al tempo di quelle circostanze, e quindi non ha potuto rimanerne dubitoso il suo settario trascorso; Era facile che tutti gli altri Sanmanghesi, come antichi carbonari, piegassero alla novella associazione: Ma prevalse poi sopra tutti la seduzione del parroco Giuseppeantonio Ferrari, il quale Oratore dell'antica vendita Carbonara, poteva influire sui mali con questa opinione, e lo poteva su dei buoni per lo sacro distintivo, di cui la aveva decorato la Chiesa; Monaco gli animava, ed attirava corrispondenze con corrieri. Monaco stimò meglio di mettersi in contratto coi settari di Catanzaro. Si forma un terzo piano per attaccare i tedeschi nella provincia di Cosenza alla coda, e dalla fronte in quella di Catanzaro. In Catanzaro si doveva far fuoco da diversi punti. De Iesse e de Pascale erano continuamente occupati ad aggregare individui alla nuova Setta. Che la cerimonia la quale di ordinario rispettivamente ne avevano ad uso era: Far chiamare fuori d'aspettativa in loro presenza l'uomo abile a portare le armi, e per lo più, che fosse appartenuto prima alla Carboneria.

Sorprenderlo con l'invito di doversi ascrivere ad una nuova, e bella società, quale dicevano di essere quella dei cavalieri Tebani, ovvero dei Cavalieri Europei riformati. Farlo inginocchiare, e leggergli qualche cosa su di una carta supposta regolarmente pel di loro Catechismo. Dargli poscia il giuramento, talora sulla carta stessa, ed altre volte sopra di un pugnale fra due candele accese colla formula = alla libertà, alla morte. Iscriverne l'atto coll'inchiostro, o col sangue cavato dal dito medio di una mano del candidato, e mediante la punta dello stesso pugnale su cui giuravasi.

Imparargli per parola di passo, e quella sacra = Filomene= Tebe=Summus ulisses= Al cimento, alla morte, per segni nove pulsazioni col pollice della mano dritta, prendendo la dritta ancora del loro compagno, e contrassegnando l'ultima con una battuta di piede su della terra; la imposizione della dritta sulla mammella sinistra con discenderla in giù, come in atto di tirare la spada, e per parola di soccorso in fine dietro un colpo della stessa dritta sul proprio cappello, le inique voci= santo diavolo= Avvertirlo e stare pronto colle armi per prenderle subito, che fosse stato il maturo di fare la rivoluzione contro il proprio sovrano. E licenziarlo poi con esigere su tutto la promessa del segreto a pena di morte. Monaco non sospese mai la corrispondenza. Il carteggio si eseguiva con lettere in gergo. Si appunta la rivoluzione per il 20 luglio, e si spediscono da Veraldi l'assente Michele Orlando e Raimondo La Rosa ad un tal Caselli di Cosenza: Monaco interviene a quella cospirazione. I sentimenti si dividono, e l'ultimatum fu per la dilazione. La vigilanza delle autorità fece sorprendere Orlando e La Rosa il 1° luglio in Tessano. I settari abbandonarono finanche il pensiero di quest'ultima concertata rivoluzione. Il relatore, terminato il dibattimento, legge le conclusioni scrittegli dall'Uom di legge pria di aprirsi la pubblica discussione, e chiede la morte di tutti e 17 arrestati. Qual fu l'avviso dell'Uom di legge? E chi lo sa!.

Mostratagli successivamente la sentenza da lui corretta sulle stampe colla sua originale sottoscrizione ha negato la sua firma, e la verità della sentenza, e del verbale di dibattimento della commissione Militare. Qual vergogna per un magistrato, che ha rappresentato la legge!. Furono questi fatti ritenuti dalla Commissione nella sentenza. Ma non si arresta qui la tragica storia. Spuntato il primo giorno della Santa Settimana, in cui per la pietà del suo Fattore Divino si scolorano i raggi del sole, cioè il lunedì santo, fu pronunciata la fatal sentenza, colla quale si condannarono tre a morire sulle forche ed alla multa di ducati mille per ciascuno, Francesco Monaco, Giacinto De Iesse e Luigi de Pascale; Dieci al terzo grado dei ferri: Rende ed il parroco Ferrari al massimo per 24 anni, ed i rimanenti otto al minimo per 19 anni; e tutti alle spese di giudizio; si era dichiarato non costare per i tre Marincola e per il medico Francesco Saverio Moraca ed ordinò di mettersi in libertà provvisoria.

La sentenza di morte fu eseguita alle undici antimeridiane nella universale immobilità: Tanto fu compresa dallo spavento quella popolazione. Le forche per l'esecuzione furono innalzate alla Porta

Marina ed il Padre di De Jessi fece scorrere nelle mani del boia una moneta di sei carlini perché non facesse soffrire il figlio sulla forca. Francesco Monaco fu ghigliottinato verso mezzogiorno. Al giorno seguente e Pastore e De Matteis riferirono il ritorno della tranquillità sulla superficie delle Calabrie in virtù di quel tremendo esempio. O Santa, O sovrana giustizia sacrificata! O giorni santi profanati!. Orlando il 6 aprile dal fondo della prigione di Catanzaro diresse una supplica al De Matteis chiedendogli la libertà, o almeno la conoscenza del motivo del suo arresto, e non vedendo alcuna disposizione sul conto suo invio il 13 aprile altra supplica al ministro di polizia domandando di essere richiamato in Napoli per rivelare cose non manifestabili ad alcuna di quella autorità, e comunque molto interessanti al governo. Ed in verità stando allora in arresto Orlando e trovatosi a passare di lì De Gattis, Orlando lo chiamò, e gli chiese un soccorso. De Gattis gli diede una moneta di argento da 24 grani: Orlando gliela gittò con disprezzo ai piedi dicendo non esser quello il modo di trattare dopo aver egli fatto quanto De Gattis aveva voluto. Quindi minacciò che avrebbe svelato la verità, e che quanto si era da lui dichiarato era tutto falso, e gli si era fatto dire da De Matteis e da De Gattis. Conosciutosi da De Matteis il ricorso al Ministro, l'Orlando fu per un secondo concerto tra De Gattis e De Matteis mandato a rilevare dal carcere di Catanzaro, richiamato in Cosenza, trattato con confidenza, bel alimentato, e gelosamente custodito sino a che non fu proditoriamente ucciso.

In luglio 1823 l'Orlando abilitato da De Matteis contro gli ordini ministeriali a condursi nella sua patria di Sanmango per visitarvi l'infermo Tommaso suo padre, entrato in uno dei fondi di De Gattis dove si trovava Giuseppe Notarianni, disse con risentimento a costui: De Gattis mi fece fare una rovina, ed ora non vuol darmi li ducati 200 che mi promise: Io lo vado a scannare dentro la casa. Il 17 luglio De Matteis riferì al Ministro di polizia che avendo egli accordato a Michele Orlando il permesso di condursi in S.Mango per visitare l'infermo padre Tommaso Orlando, ed avendo per sicurezza di sua persona fatto accompagnare da competente forza, al ritorno era stato l'Orlando ucciso da una Orda settaria. Era questo il solito nome con cui si coprivano i propri misfatti. Questo assassino non si è fin'ora vendicato. Né si è giudicato ancora se gli uccisori fossero stati tal Bagarino e Caterina per mandato delle famiglie dei condannati, o i fratelli Bonacci per mandato di De Gattis. Chi ha senno e volontà di conoscere il vero non tarderà a ravvisare gli assassini di Michele Orlando. Nel di 8 agosto Tommaso Orlando, padre dell'ucciso dimandò per se l'impiego promesso al figlio Michele; e dimandò la liberazione dell'altro suo figlio Gianmaria Orlando, che per servire alla causa era stato da De Matteis rimesso legato alla Commissione Militare, e che tuttavia giaceva nelle prigioni. Richiestone De Matteis rispose favorevolmente per la prima domanda: In quanto poi alla seconda dimanda si giustificò dicendo, che il Gianmaria Orlando era stato ritenuto in carcere insieme con altri per dubbio che si sarebbero esso allontanati dal

dibattimento Clamori generali da ogni labbro, e da ogni angolo delle Calabrie si elevarono al piè del Trono contro la processura ed il giudizio.

Essi furono accolti dalla Giustizia dell'allora vicario Francesco, e vennero spediti al Ministro di Polizia nel di 29 marzo Il Re nel di 25 aprile 1823 ordinò da Vienna di richiamarsi in Napoli tutti gli atti della causa. Con real rescritto del 16/12/1823, fu ordinato: -che in ordine al complesso di processura compilata dall'intendente De Matteis, ed alla correlativa decisione del 24 marzo ultimo emessa dalla Commissione militare di Catanzaro, con l'intervento dell'Uom di legge Procuratore Generale d'Alessandro per la condanna eseguita dei tre rei alla pena di morte, e di dieci altri al terzo grado dei ferri, siano intesi i suddetti Intendente De Matteis e il Procuratore Generale d'Alessandro, a ciò porgono le discolpe, e le spiegazioni, che rispettivamente appartengono al disimpegno ed ai doveri inerenti alle proprie di loro funzioni; -che fossero posti in libertà provvisoria i detenuti dipendenti dalle processure suddette; e fossero sospesi gli ordini di arresto fin'allora emessi sul conto degli imputati assenti per le processure medesime, tranne i provvedimenti per i reati comuni, e quelli risultanti dalle quattro summenzionate istruzioni eccettuate. Ognun vede in questa determinazione Sovrana un atto di giustizia e di grazia insieme, anzi meno di grazia, che di giustizia; poiché i quattro avvenimenti di luglio 1821 furono giudicati e puniti. Furon giudicati quei di Mesoraca, Staletti, Gimigliano e Rossano.

Furon messi in libertà tutti i detenuti; gli innumerevoli mandati di arresto furono revocati; La stessa suprema Commissione di Stato nel di 21 agosto 1827, avendo dovuto giudicare altri provenienti delle stesse processure gli pose in libertà. Le Calabrie riacquistarono la loro perduta pace; e si vide per la prima volta sottoposta ad esame la condotta di due primari magistrati E venne il il 30 giugno e 1° luglio 1830!. Per coloro che avevano ordito la congettura fu emessa sentenza di condanna dalla Suprema Corte di Giustizia in Napoli con l'atto di accusa sostenuto dal'avvocato generale Giuseppe Celentano e dalle cui conclusioni è stato tratto integralmente quanto riguardante i fatti del 1823. Francesco Nicola De Matteis fu condannato a 10 anni di relegazione, Giovambattista De Gattis e Vincenzo Gatto furono rinviati ai tribunali correzionali. Negli anni successivi un decreto Reale di amnistia concedeva la libertà a tutti i colpevoli, così va la storia.

COGNOME NOME	PATERNITÀ	MATERNITÀ	ETÀ	NASCITA	CONDIZIONE
Francesco Berardelli	Fu Alessio	Agnese Berrardelli	60	Sanmango	Falegname
Alessio Berardelli	Francesco	Giovanna Spagnuolo	28	Sanmango	Proprietario
Antonio Berardelli	Fu Alessio	Agnese Berardelli	53	Sanmango	Falegname

Domenico Berardelli D.Gaspere	Fu Alessio	Agnese Berardelli	40	Sanmango	Bracciale
Sposato Antonio	Samuele	Antonia Ferraro	53	Sanmango	Medico
Angotti F.Saverio	Fu Francesco	Teresa Angotti	28	Sanmango	Sacerdote
Moraca D. Giuseppe Antonio	Fu Angelo	Teodora Manfredi	61	Sanmango	Medico
Moraca Carmine	Fu Angelo	Teodora Manfredi	55	Sanmango	Possidente
Muraca Rosario	Fu Angelo	Giustina Guido	50	Sanmango	Armiere
Berardelli D. G. Antonio	Paolo	Agata Sposato	48	Sanmango	Massaro
Ferrari	Fu Pasquale	Carmina Frajacono	56	Sanmango	Parroco

Nel 1900 da più parti si vagheggiava la realizzazione di un monumento da intitolarsi ai martiri del 1823. La proposta venne portata avanti principalmente dal Maresciallo Felice Manfredi e l'Amministrazione Comunale poco tempo dopo la fece propria con la seguente motivazione: “ Il consigliere M. Ilo Felice Manfredi ha espresso il desiderio che ai due lati del portone della Casa Comunale siano murate due lastre di marmo, nelle quali si siano ricordati i nomi di quanti sammanghesi incontrarono la morte e la galera nelle guerre per l'indipendenza e dell'unico nostro concittadino, che nelle deserte anse africane cadde sotto il piombo abissino. Rilevata la nobiltà del voto, che ha espresso il Sig. Felice Manfredi, giacchè con esso si vuol consacrare alla riconoscenza ed alla ammirazione dei posteri il nome di coloro che in tempi tristi per la patria nostra seppero con animo generoso incontrare la morte e seppero scrivere così per la nostra Sanmango una pagina gloriosa del nazionale riscatto.

Quei nostri fieri cittadini, immacolandosi per il conseguimento di un grande ideale, furono e rimarranno esempio nobilissimo di eroiche virtù cittadine, alle quali si ritempererà, come a fiaccola viva, il carattere delle nuove generazioni a cui sono destinate le battaglie non meno nobili e non meno sante per la redenzione degli umili e l'affratellamento ed il progresso dell'umanità.

Anche i sammanghesi tra i garibaldini

A cura di Francesco Torchia

Lo sbarco dei mille di Garibaldi in Sicilia e le continue vittorie portarono il popolo calabrese in un clima di generale euforia e di attesa.

Sul territorio della Calabria un primo sbarco avvenne l'8 agosto del 1860 da parte di Benedetto Musolino, nei pressi di Scilla, con un minuto gruppo di fedeli garibaldini e ad essi in breve tempo non appena si sparse la voce dello sbarco, si unirono circa 500 calabresi.

Tale mossa spianò la strada al successivo approdo sulla terra calabra del Generale Garibaldi che avvenne il 19 agosto presso Melito Porto salvo con circa 3.300 seguaci molti dei quali appartenenti alla vicina Scilla.

Due giorni dopo il luogotenente Nino Bixio sbarcò nei pressi di Bagnara a nord di Reggio Calabria. Il 30 agosto nella piana di Soveria Mannelli i garibaldini costrinsero alla Resa i borbonici composti da circa 10.000 soldati ormai allo sbando.

In tale occasione non si effettuò alcun scontro armato in quanto la resa fu il seguito degli accordi dei giorni precedenti di Maida e Curinga con il Generale Ghio comandante l'esercito borbonico.

Il 31 agosto i garibaldini erano già in marcia su Rogliano e nella zona denominata "quadrifoglio" il Generale emanò il proclama: "dite al mondo che ieri i miei prodi Calabresi fecero abbassare le armi a 10.000 soldati comandati dal Generale Ghio. I trofei della resa furono 12 cannoni da campo, diecimila fucili, trecento cavalli, un numero poco minore di muli e immenso materiale di guerra.

Da Rogliano il generale emanò il proclama con il quale veniva dimezzato il prezzo del pane, il prezzo del sale veniva portato da grani 8 a grani 4 per ogni rotolo, si aboliva la tassa sul macinato e venivano garantiti alla popolazioni povere di Cosenza e Casali gratuitamente gli usi di pascolo, di legnare e di seminare sui terreni demaniali della Sila.

Il Decreto del Generale ebbe breve durata in quanto non appena abbandonò Rogliano, il comandante governatore generale della Calabria Morelli, vanificò di colpo le speranze dei popoli che attendevano l'assegnazione delle terre, con un altro decreto che limitava di molto il proclama garibaldino.

Le truppe del Generale Dittatore Garibaldi passarono felicemente tra un tripudio generale da Cosenza e componevano le divisioni Turr, Cosenz, Medici e Bixio, in tutto 24.000 uomini, vi erano inoltre tre batterie di artiglieria di campagna sotto la guida del generale Orsini.

Ultimo a passare fu il generale Stocco nostro calabrese ancora infermo per le ferite riportate nei fatti di guerra di Calatafini.

I primi di settembre i garibaldini raggiunsero il confine con la Basilicata.

Il passaggio di Garibaldi che nelle speranze del popolo calabrese avrebbe dovuto rappresentare la completa liberazione delle angherie e dei soprusi subiti, in effetti si tramutò in una autentica beffa. L'assegnazione delle terre che era stata la speranza e l'auspicio di ogni cittadino non si verificò. I primi che si unirono al Generale furono le classi dei benestanti borghesi, che se da un verso erano interessati alla liberazione dai borboni, parimenti erano fermamente interessati alla conservazione dei propri beni.

Sammanghesi facenti parte dei volontari garibaldini

Ogni paese dovette fornire un numero di soldati in misura proporzionale al numero dei suoi abitanti. Il comune di Martirano fornì una leva di 7 soldati; Conflenti 9; Motta S.Lucia 5; S.Mango d'Aquino 22;

La battaglia del Volturno del 1860 decisiva per la liberazione del Regno delle Due Sicilie, vide anche l'eroica partecipazione dei 22 sammanghesi che si unirono al corpo di volontari che il Generale Stocco ed i cui nominativi insieme a quelli di Nocera Terinese sono:

Capitano: Tommaso Procida

Tenenti: Domenico Procida, Antonio Procida

Sottotenente: Michele Manfredi

Sergenti Blasi Marcello, Bassarelli Francesco

Foriere: Sirianni Antonio

Volontari di San Mango e Nocera

Amendola beniamino	Gualtieri Pasquale	Pagliuso Nicola	Sirianni Gaetano di P.
Ambrosi Lorenzo	Ianni Giuseppe	Perri Francesco	Sirianni Giuseppe
Cabano Michele	Lanzo Giovanni	Procida Giovanni	Sposato Nicola
Castagnaro Domenico	La Rosa Vincenzo	Pulice Giuseppe	Vaccaro Antonio
Cavaliere Giuseppe	Macchione Michele	Pulice Nicola	Vaccaro Esperto
Costanzo Ferdinando	Macchione Saverio	Rizzuto Nicola	Vaccaro Francesco
De Luca Carmine	Mancini Giuseppe	Rocca Domenico	Valentino Francesco
De farco Salvatore	Massimo Fabio	Rocca G.Battista	Valentino Giovanni
De Mundo Domenico	Mastroianni Odoardo	Ruperto Giovanni	Verdetti Gregorio
De Sirianni Domenico	Mastroianni Raffaele	Ruperto Gregorio	Vono Giovanni
De Sirianni Giovanni	Mendicino Saverio	SRosario	Vono Michele
Esposito Giuseppe	Monteleone Antonio	Scardamaglia Francesco	Ventura Alfonso
Gatto Andrea	Notarianni Domenico	Sirianni Domenico	Ventura Alfredo
Gigliotti Giovanni	Notarianni Giovanni	Sirianni Gaetano di G.	Zito Giuseppe

Essi si aggregarono al gruppo di volontari degli altri paesi vicini e fecero parte della divisione stocco 2 RGT “ I Cacciatori della Sila” che partirono in numero complessivo di 1.186 dal porto di S. Eufemia nel periodo compreso tra il 24 e 28 settembre 1860.

Intanto il Generale Garibaldi convocava per il giorno 21 ottobre 1860 i comizi elettorali per accettare o rigettare il seguente plebiscito: ***“Il popolo vuole l’Italia una ed indivisibile, con Vittorio Emanuele, re costituzionale, e suoi legittimi discendenti”***.

Al voto venivano ammessi tutti i cittadini che avevano compiuto i 21 anni e che si trovavano in pieno godimento dei diritti politici e civili, ne venivano esclusi coloro i quali erano colpiti da condanne, i criminali, i carcerati, per imputazioni di frode, furto, di bancarotta e di falsità nonché coloro i quali erano stati dichiarati falliti.

La votazione avveniva mediante scelta da parte dell’elettore di un bollettino preparato per il si o per il no e da immettere nell’apposita urna.

In ogni comune i voti dovevano essere raccolti da una giunta composta dal sindaco presidente, dal decurionato e dal comandante locale della guardia nazionale ed il termine di votazione veniva prorogato, dal quello fissato al 21 ottobre, fino al completamento delle operazioni elettorali.

Una nota di chiarimento e di incitamento al voto del G.U.C. concludeva che “ non era italiano chi non voleva il benessere e la gloria della sua Patria. Chi non voleva la sua unità, avrebbe meritato il disprezzo e l’abbominio della pubblica opinione.

Ed infatti la concordia nel votare per il plebiscito superò ogni più rosea aspettativa e finalmente si compiva il tanto desiderato momento di annettersi e fare degli italiani una sola ed indivisibile famiglia.

I si furono 1.302.061 i no 10.312

dal sito www.sanmangomia.it

**Lapide dedicata ai Carbonari
(A cura di Arturo Moraca)**

La lapide dedicata ai Carbonari, in marmo, si trova in Piazza Italia, al centro del paese, sulla facciata del vecchio Municipio.

La Carboneria era una società segreta che lottava per abbattere i governi autoritari d'Italia; quella di San Mango lottava anche contro i soprusi dei signorotti locali, che sfruttavano la povera gente negando loro anche i diritti primari.

Alla morte dell'ultima principessa d'Aquino, il feudo di San Mango fu lasciato dalla stessa in eredità al Duca di Laurito, suo amante; questi, non avendo alcun interesse per detto feudo, lo mise in vendita.

Nel 1822 Giovambattista De Gattis acquistò dal duca di Laurito le foreste di Vignali e Fabiano e la Montagna del Pruno, lasciando i contadini sammanghesi senza terra da coltivare e senza lavoro. L'acquisto era illecito perché i beni feudali non potevano essere venduti e non potevano essere negati gli "usi civici" e quindi alcuni amministratori comunali si opposero alla vendita, facendo causa al De Gattis. Questi, alto ufficiale dell'esercito borbonico, nella notte del 24 novembre 1822, procedette personalmente all'arresto di tutti i suoi avversari, accusandoli di appartenere alla *Società Carbonara dei Cavalieri Riformati* e di cospirare contro il governo borbonico. Il De Gattis entrò, quindi, in possesso dei beni acquistati e cominciò le opere di bonifica, distruggendo un'antica necropoli che apparteneva al popolo di Nucria, per creare una vigna. In seguito a nuove indagini tutti i Carbonari arrestati vennero scarcerati e restituiti alla libertà, ma, purtroppo non fu possibile restituire la vita a coloro che erano stati giustiziati.

Il De Gattis fu condannato ed inviato ai tribunali correzionali, ma per breve tempo, perché un decreto reale di amnistia liberava definitivamente i colpevoli.

Nel 1900, su proposta del Maresciallo Felice Manfredi, consigliere comunale, fu murata, sul portone della Casa Comunale, una lapide nella quale sono ricordati i nomi di tutti i martiri del 1823 (che hanno combattuto per l'indipendenza della Patria) e l'unico sammanghese caduto nella battaglia di Adua del 1888, con la seguente motivazione:

"...si vuol consacrare alla riconoscenza ed alla ammirazione dei posteri il nome di coloro che in tempi tristi per la patria seppero con animo generoso incontrare la morte e seppero scrivere così per la nostra San Mango una pagina gloriosa del nazionale riscatto.

Questi nostri fieri cittadini, immolandosi per il conseguimento di un grande ideale, furono e rimarranno esempio nobilissimo di eroiche virtù cittadine, alle quali si ritempererà, come a fiaccola viva, il carattere delle nuove generazioni a cui sono destinate le battaglie non meno nobili e non meno sante per la redenzione degli umili e l'affratellamento ed il progresso dell'umanità".

Sulla lapide è scritto quanto segue:

ANGOTTI ANTONIO
BERARDELLI ALESSIO
BERARDELLI ANTONIO
BERARDELLI DOMENICO FRATELLI
BERARDELLI FRANCESCO
BERARDELLI ROSARIO
FERRARI GIUSEPPE ANTONIO
MORACA CARMINE
MORACA FRANCESCO SAVERIO
MORACA GIUSEPPE ANTONIO
SPOSATO GASPARE

MARTIRI COSPIRAZIONI CARBONERIA 1822


SENTENZA COMMISSIONE MILITARE 24 MARZO 1823

FERRARI GIUSEPPE
MARTIRE COSPIRAZIONI 1848

MENDICINO FILIPPO
VITTIMA ORDE SCICANE – ADUA 1888

IL MUNICIPIO
MEMORE CONSACRA

SAN MANGO 5 GIUGNO MCMX



Lapide ai carbonari

Ex Casa Municipale Piazza Italia
(dal sito Sanmangomia.it)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(dal sito della camera dei Deputati)

Principi fondamentali dall'art. 1 all'art. 12

PARTE PRIMA – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo I – Rapporti civili dall'art 13 all'art. 28

Titolo II – Rapporti etico-sociali dall'art. 29 all'art. 34

Titolo III. Rapporti economici – dall'art 35 all'art 47

Titolo IV. Rapporti politici dall'art. 48 all'art. 54

PARTE SECONDA - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Titolo I. Il Parlamento

Sezione I. Le Camere dall'art. 55 all'art 69

Sezione II – La formazione delle leggi dall'art. 70 all'art. 82

Titolo II – Il Presidente della Repubblica dall'art. 83 all'art. 91

Titolo III - Il Governo

Sezione I – il Consiglio dei Ministri dall'art. 92 all'art. 96

Sezione II – la Pubblica Amministrazione dall'art. 97 all'art. 98

Sezione III – Gli Organi Ausiliari art. 99

Titolo IV – La Magistratura

Sezione I – Ordinamento giurisdizionale dall'art. 101 all'art. 110

Sezione II Norma sulla Giurisdizione dall'art. 111 all'art. 113

Titolo V – Le Regioni, le Province, I Comuni dall'art. 114 all'art. 133

Titolo VI – Garanzie costituzionali

Sezione I - La Corte costituzionale dall'art. 134 all'art. 137

Sezione II – Revisione della Costituzione – Leggi Costituzionali art. 138-139

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI da I a XVIII

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. (*)

NOTE:

(*) *La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.*

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE PRIMA. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo I. Rapporti civili

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. (*)

NOTE:

() La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.*

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte. (*)

NOTE:

() L'art. 27 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.»

Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Titolo II. Rapporti etico-sociali

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Titolo III. Rapporti economici

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le

regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Titolo IV. Rapporti politici

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. (*)

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

NOTE:

(*) *Comma introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.*

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:

"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore."

Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. (*)

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

NOTE:

L'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 ha aggiunto, in fine, un periodo al primo comma dell'art. 51.

Il testo originario del primo comma era il seguente:

"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge."

Art. 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE SECONDA. ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Titolo I. Il Parlamento

Sezione I. Le Camere

Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*)

NOTE:

(*) L'art. 56 è stato sostituito dapprima dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».

In seguito, l'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha modificato l'art. 56. Il testo dell'articolo 56, come sostituito dalla legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, era il seguente:

"La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:

"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore."

Art. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*)

NOTE:

(*) *L'art. 57 è stato dapprima sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda volta dall'art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.*

Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente:

"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore."

Il testo dell'articolo 57 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 2 del 1963 così disponeva:

"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base di quozienti interi e dei più alti resti."

Si segnala inoltre che con la legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, si è provveduto all'assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.

L'art. 57 è stato poi modificato dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. Il testo dell'art. 57, come modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, era il seguente:

"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:

"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore."

Art. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59

E' senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. (*)

NOTE:

() L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.»

Art. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. (*)

NOTE:

(*) *L'art. 68 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.»

Art. 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Sezione II. La formazione delle leggi

Art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75

E' indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni .

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge. (*)

NOTE:

(*) L'art. 79 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.

Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.»

Art. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.

Titolo II. Il Presidente della Repubblica

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. (*)

NOTE:

(*) *Il secondo comma dell'art. 88 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.*

Il testo originario del comma era il seguente:

«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.»

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Titolo III. Il Governo

Sezione I. Il Consiglio dei ministri

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. (*)

NOTE:

(*) *L'articolo è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.*

Il testo originario era il seguente:

«Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.»

Sezione II. La Pubblica Amministrazione

Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III. Gli organi ausiliari

Art. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Titolo IV. La magistratura

Sezione I. Ordinamento giurisdizionale

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II. Norme sulla giurisdizione

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. (*)

NOTE:

() I primi cinque commi dell'art. 111 sono stati introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.*

Si riporta di seguito l'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2:

«1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.»

Art. 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Titolo V. Le Regioni, le Province, i Comuni

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. (*)

NOTE:

() L'art. 114 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.»

Art. 115

(Abrogato) ()*

NOTE:

() L'art. 115 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:*

«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.»

Art. 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. (*)

NOTE:

() L'art. 116 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.»

Si riporta di seguito l'art. 10, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

«1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.»

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. (*)

NOTE:

(*) *L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato;

altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.»

Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di

rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. (*)

NOTE:

(*) *L'art. 118 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.»

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. (*)

NOTE:

(*) L'art. 119 è stato sostituito dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.»

Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. (*)

NOTE:

() L'art. 120 è stato sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.»

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. (*)

NOTE:

() L'art. 121 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.»

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. (*)

NOTE:

() L'art. 122 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.»

Si riporta di seguito l'art. 5, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1:

«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. E' eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato

eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

- a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;*
- b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.»*

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. (*)

NOTE:

(*) *L'art. 123 è stato sostituito dapprima dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.»

In seguito, l'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha aggiunto, in fine, un comma.

Art. 124

(Abrogato) ()*

NOTE:

() L'art. 124 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.»

Art. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. (*)

NOTE:

() Il primo comma dell'art. 125 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.»

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. (*)

NOTE:

(*) L'art. 126 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.»

Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. (*)

NOTE:

(*) *L'art. 127 è stato sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.»

Art. 128

(Abrogato) ()*

NOTE:

(*) *L'art. 128 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.»

Art. 129

(Abrogato) ()*

NOTE:

(*) *L'art. 129 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.»

Art. 130

(Abrogato) ()*

NOTE:

() L'art. 130 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:*

«Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.»

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna. (*)

NOTE:

() L'art. 131 è stato modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che ha disposto la costituzione del Molise come regione a sé stante.*

Art. 132

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra. (*)

NOTE:

(*) *L'art. 132 è stato modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.»

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Titolo VI. Garanzie costituzionali

Sezione I. La Corte costituzionale

Art. 134

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. (*)

NOTE:

(*) *L'ultimo capoverso è stato così modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.*

Il testo originario era il seguente: «sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione».

Art. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. (*)

NOTE:

(*) *L'art. 135 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. L'ultimo comma, inoltre, è stato modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.*

Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra i cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.»

Il testo dell'articolo 135 come sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, identico per i primi sei commi al testo vigente, all'ultimo comma così disponeva:

«Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.»

Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II. Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione. (*)

NOTE:

(*) *L'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, ha abrogato l'ultimo comma della VII disposizione transitoria e finale che così recitava: «I giudici della Corte costituzionale nominati*

nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.»

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate. (*)

NOTE:

() Il termine di cui alla XI disposizione transitoria e finale è stato prorogato al 31 dicembre 1963 dalla legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1.*

XII

E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli. (*)

NOTE:

() La legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 ha stabilito che i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge costituzionale (10 novembre 2002).*

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV.

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V.

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 114.

VII.

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.

VIII.

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto

al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX.

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adotta le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X.

Alla Regione dei Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI.

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali: formare altre Regioni; a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo restando tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII.

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII.

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.



I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV.

I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei mod stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV.

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI.

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII.

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31

gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2° primo e secondo comma, e 3°, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 88.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviato al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII.

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 7 gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanere esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

CONTROFIRMANO:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente

Luigi Einaudi

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Alcide De Gasperi



Luigi De Michelis

Indro Montanelli

Giuseppe Prati

Riproduzione fotografica dell'ultima pagina della Costituzione originale firmata il 27 dicembre 1947

L'Inno degli Italiani

Scritto nell'autunno del 1847 dall'allora ventenne studente e patriota genovese Goffredo Mameli, musicato poco dopo a Torino da un altro genovese, Michele Novaro, il cosiddetto "Canto degli Italiani" nacque in quel clima di fervore patriottico che precedette la guerra contro l'Austria.

L'immediatezza dei versi e l'impeto della melodia lo resero subito il canto più amato dell'unificazione: non a caso Giuseppe Verdi, nel suo Inno delle Nazioni del 1862, affidò proprio al Canto degli Italiani - e non alla Marcia Reale - il compito di simboleggiare la nostra Patria, ponendolo accanto a "God Save the Queen" e alla Marsigliese.

L'ufficializzazione del "Canto" quale *inno nazionale* della Repubblica Italiana, avvenne il 12 ottobre 1946.

Il Poeta Goffredo Mameli

Goffredo Mameli dei Mannelli nasce a Genova il 5 settembre 1827. Studente e poeta precocissimo, di sentimenti liberali e repubblicani, aderisce al mazzinianesimo nel 1847, anno in cui partecipa attivamente alle grandi manifestazioni genovesi per le riforme e compone Il Canto degli Italiani.

Da quel momento in poi dedica la propria vita di poeta-soldato alla causa italiana: nel marzo del 1848, a capo di 300 volontari partecipa alle cinque giornate di Milano, tornato a Genova, collabora con Garibaldi e, in novembre, raggiunge Roma dove, il 9 febbraio 1849, viene proclamata la Repubblica. Sempre in prima linea nella difesa della città assediata dai Francesi, il 3 giugno è ferito alla gamba sinistra: morirà d'infezione a soli ventidue anni.

Le sue spoglie riposano nel Mausoleo Ossario del Gianicolo.

Il musicista Novaro

Michele Novaro nasce il 23 ottobre 1818 a Genova, dove studia composizione e canto.

Secondo tenore e maestro dei cori dei Teatri Regio e Carignano di Torino nonché convinto liberale, offre alla causa dell'indipendenza il suo talento compositivo, musicando decine di canti patriottici e organizzando spettacoli per la raccolta di fondi destinati alle imprese garibaldine.

Di indole modesta, non trae alcun vantaggio dal suo inno più famoso, neanche dopo l'Unità.

Muore povero, il 21 ottobre 1885, dopo aver affrontato difficoltà finanziarie e problemi di salute. Per iniziativa dei suoi ex allievi, gli viene eretto un monumento funebre nel cimitero di Staglieno, dove oggi riposa vicino alla tomba di Mazzini.

L'inno di Mameli - Fratelli d'Italia

Di Goffredo Mameli - Musicata da Michele Novaro

Fratelli d'Italia
L'Italia s'è desta,
Dell'elmo di Scipio
S'è cinta la testa.
Dov'è la Vittoria?
Le porga la chioma,
Ché schiava di Roma
Iddio la creò.
Stringiamoci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.

Noi siamo da secoli
Calpesti, derisi,
Perché non siam popolo,
Perché siam divisi.
Raccolgaci un'unica
Bandiera, una speme:
Di fonderci insieme
Già l'ora suonò.
Stringiamoci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.

Uniamoci, amiamoci,
l'Unione, e l'amore
Rivelano ai Popoli
Le vie del Signore;
Giuriamo far libero
Il suolo natio:
Uniti per Dio

Chi vincer ci può?
Stringiamoci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.

Dall'Alpi a Sicilia
Dovunque è Legnano,
Ogn'uom di Ferruccio
Ha il core, ha la mano,
I bimbi d'Italia
Si chiaman Balilla,
Il suon d'ogni squilla
I Vespri suonò.
Stringiamoci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.

Son giunchi che piegano
Le spade vendute:
Già l'Aquila d'Austria
Le penne ha perdute.
Il sangue d'Italia,
Il sangue Polacco,
Bevé, col cosacco,
Ma il cor le bruciò.
Stringiamoci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano per la cortese collaborazione:

Arturo Moraca: per il testo sulla lapide dei carbonari

Francesco Torchia: per le ricerche storiche

Pasquale Vaccaro: per le immagini e le pubblicazioni tratte dal sito “Sanmangomia.it” , per l’elaborazione del testo e l’impaginazione di questo volume.

L’Artista Aurelio De Luca per la realizzazione dell’opera in copertina “**LA VENERE TRICOLORE**”.

Questo volume è stato stampato, per conto del Comune di San Mango d’Aquino, dalle Grafiche Calabria s.r.l. di Campora San Giovanni - Amantea, nel mese di marzo 2011

San Mango d’Aquino 17 marzo 2011



A. De la
1911